



TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE FALLIMENTARE

RG. N° 1/2017 Accordi
Riste.

N° 245/2017 REP.

N 558 C/04

in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati

dott. Paolo Rampini - Presidente -
dott. Monica Mastrandrea - Giudice -
dott. Teresa Maria Francioso - Giudice relatore-

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (n. 1/2017 R.G.) promosso da **SISTEMI ELETTRICI E MECCANICI S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, **Andrea Musso**, con sede legale in Asti, Via Frece Tricolori, n. 4 (CF e PI 00058850058) elettivamente domiciliata in Alba, Via Manzoni, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Pittatore che la rappresenta e difende con l'Avv. Luca Jeantet e l'avv. Paola Vallino.

Premesso

1 - Con ricorso depositato il 27.3.2017, la Sistemi Elettrici e Meccanici Srl, premesso di svolgere attività commerciale nel settore della costruzione di motori elettrici; di avere predisposto il piano di risanamento e gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. prevedendo, in sintesi: 1) mantenimento del volume dei ricavi in misura compresa tra €.850.000 e €.900.000, per il periodo dal dicembre 2016 al dicembre 2026, con incidenza dei costi in misura pari al 18% sui ricavi; 2) transazione fiscale e previdenziale con



l'Agenzia delle Entrate e l'INPS tale da consentire di riportare il patrimonio netto a un valore superiore al minimo legale.

Al ricorso sono stati allegati, tra gli altri documenti, la determina dell'amministratore unico del 14 marzo 2017, ai sensi dell'art. 152 Legge Fall., la transazione fiscale con l'Agenzia delle Entrate e con l'INPS, gli accordi con i dipendenti, il Piano di risanamento sopra menzionato, l'attestazione del Rag. Giorgio Zanotto (professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67 lett. e, l.fall.) contenente la dichiarazione di indipendenza e tutti i documenti di cui all'art. 161 l. fall.

2 – Osserva il Collegio che in sede di omologa degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, sebbene la norma non stabilisca quale sia l'oggetto del controllo del Tribunale, prevale in una parte della dottrina l'opinione secondo cui il potere del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma anche alla verifica degli *“ aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi estranei al piano di ristrutturazione, godano della effettiva e reale sicurezza circa il pagamento dei loro crediti”*.

Il Tribunale in altri termini non può limitarsi a controllare che sia stata depositata la documentazione di cui all'art. 161 l. fall. e la relazione dell'esperto, con prognosi positiva, ma deve scendere a valutare il merito del ricorso, per verificare che sussista *“il requisito sostanziale dell'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento ai creditori estranei”* e può giungere, ove ravvisi incompletezze o contraddizioni nella relazione dell'esperto attestatore, a disporre l'acquisizione di ulteriori informazioni, persino una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Trib. Enna, 27.9.2006 *Fallimento 2007*, 195, nello stesso senso Tribunale di Roma 20 maggio 2010).

La necessità di tali ampi poteri istruttori deriva dallo schema del procedimento di omologa degli Accordi di Ristrutturazione, che non prevede la presenza di un organo della procedura (tipo il commissario giudiziale nel concordato preventivo), il quale abbia il compito di verificare che sussistano i presupposti previsti dalla legge



per la salvaguardia del bene giuridico tutelato, ossia la soluzione dell'indebitamento, mediante il pagamento dei creditori aderenti agli Accordi (nei termini ivi previsti) ed il regolare pagamento dei creditori estranei.

La configurazione degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, come atti di autonomia privata, ossia come dei veri contratti stipulati tra il debitore e i suoi creditori, non può del resto offuscare o far trascurare la rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa, che comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive e produce delle deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime generale dell'insolvenza ed in particolare al principio della *par condicio creditorum*, oltre che alle regole del concorso.

3 - Nella fattispecie in esame, gli Accordi di Ristrutturazione depositati dalla ricorrente Sistemi Elettrici e Meccanici Srl consentono di valutare, conformemente alle conclusioni dell'Attestatore, come attuabile il Piano sottostante agli Accordi.

Il Professionista ha attestato che l'esame dei dati esposti sulla base della situazione patrimoniale al 30.11.2016 "*appare veritiera ed adeguata a rappresentare la struttura delle attività e passività*" (cfr. pag 68, doc 6).

In punto di attuabilità del Piano, l'attestatore ha preliminarmente individuato l'indebitamento rilevante ai fini del calcolo della percentuale richiesta dall'art. 182 *bis* l.f., nella misura di €. 1.180.01630 al 28.2.2017 (€. 1.234.879,39 al 30.11.2016) e ha verificato che l'accordo è stato sottoscritto dai titolari di crediti dell'ammontare complessivo di €. 747.376,68 (€. 768.301,90 al 30.11.2016), pari al 63,34%.

Il Professionista ha, quindi, attestato l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti. In particolare, ha esaminato il Piano industriale e finanziario di SEM Srl 2016-2026 conducendo un'analisi di coerenza e prove di resistenza tali da consentire al professionista stesso di concludere nel senso della sostanziale coerenza dell'accordo con i fabbisogni del piano.



Infine, l'attestatore sulla base del piano industriale predetto, ha assicurato l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti. In particolare, l'ammontare dei crediti non compresi nell'accordo è pari a €. 432.639,00, da pagare entro il termine di cui all'art. 182 bis, primo comma, lett a) l.f.

Risultano, come si è detto, stipulate mediante scrittura privata autenticata, due transazioni fiscali con l'Agenzia delle Entrate di Asti e l'Inps e l'Inail (il 14.3.17).

In definitiva: 1) nella percentuale (pari al 63,34%) oggetto del presente accordo di ristrutturazione sono compresi tre accordi relativi a debiti con i dipendenti (cfr. doc 3) e la transazione fiscale in relazione ai debiti tributari e previdenziali (cfr. doc 1 e 2); 2) l'attestazione del professionista certifica l'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti (36,66%) entro i termini di cui all'art. 182 bis, primo comma, lett. a) e b) l.f..

Le predette risultanze consentono di ritenere sussistente il presupposto dell'integrale pagamento dei creditori non aderenti all'accordo entro i termini di legge.

Osserva, infine, il Collegio che il giudizio di attuabilità degli Accordi, formulato dall'attestatore nella parte conclusiva della sua articolata relazione, si basa non su valutazioni astratte e su mere affermazioni teoriche, ma, partendo dalla verifica dell'attendibilità dei dati contabili della società, si fa carico di esaminare tutte le assunzioni sulle quali il Piano è basato, descrivendone il livello di probabilità di avveramento.

3 - Con nota del 1.6.2017 la ricorrente ha depositato il certificato della Cancelleria del Tribunale di Asti emesso in pari data attestante la mancata proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 182 bis, quarto comma, l.f., all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione pubblicato il 17.3.2017.

4 - L'accordo oggetto del presente procedimento, in assenza di opposizioni e nella presenza di tutti i presupposti di legge, merita di essere omologato per le seguenti considerazioni:



a. dal punto di vista formale, gli accordi stipulati per scrittura privata autenticata da Notaio, risultano depositati contestualmente al ricorso presso il Registro delle Imprese di Asti per le finalità previste dall'art. 182 bis l.f.;

b. dal punto di vista della legalità sostanziale, l'accordo con finalità di continuità imprenditoriale presenta tutti i requisiti richiesti dall'art. 182 bis l.f. in quanto è stato stipulato con oltre il 60% dei creditori come si evince dal testo della norma ed è corredato, come già detto, dalla relazione dell'esperto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 67, terzo comma, lett. d) l.f., il quale ha dichiarato la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità del piano di risanamento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti ai sensi dell'art. 182 bis, l. fall., proposta da Sistemi Elettrici e Meccanici Srl con atto depositato il 27.3.2017 così provvede:

a - omologa l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti descritto in premessa.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni di legge.

Così deliberato in Asti nella camera di consiglio del 5.4.17

Il Presidente
(dott. Paolo Rampini)

La Giudice estensore
(dott. Teresa Maria Francioso)

T-4

Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 6 Feb 2017
IL CANCELLIERE
Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE

